



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

Decreto n. 1553

Prot. 1276/l/8

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- VISTO il Regolamento Elettorale Generale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica G.B. Martini - Bologna nella seduta del 5/5/2010 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute con delibere del C.d.A n° 1 del 16/1/2013, n. 9 del 28/1/2013 e n. 8 del 19/2/2019;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio, in particolare l'art. 26 c. 1 e l'art. 30;
- VISTA la Delibera del Consiglio Accademico n° 167 del 24/1/2024 recante parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento presentata dal Direttore;
- VISTA la Delibera di approvazione delle modifiche del Consiglio di Amministrazione n°2 del 7/2/2024

DECRETA

L'approvazione del Regolamento elettorale generale a seguito delle modifiche apportate con la delibera n° 2/2024 del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento elettorale generale così modificato forma parte integrante del presente provvedimento.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito istituzionale www.consbo.it.

Bologna, 13/2/2024

Il Presidente

Avv. Patrizio Trifoni



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

Approvato dal C.d.A. nella seduta n. 4 del 5/5/2010, modificato giuste delibere del C.d.A. n. 1 del 16/1/2013, n. 9 del 28/1/2013, n. 8 del 19/2/2019 e nr. 2 del 07/02/2024.

Sommario

TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE	4
ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	4
ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO	4
ART. 3 - ELETTORATO PASSIVO	4
ART. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE.....	5
ART. 5 - UFFICIO ELETTORALE	6
ART. 6 - SISTEMA ELETTORALE.....	6
ART. 7 - OPERAZIONI DI VOTO	7
ART. 8 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI	7
ART. 9 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	8
ART. 10 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO	8
ART. 11 - RICORSI.....	8
TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI	9
ART. 12 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	9
ART. 13 - ELETTORATO ATTIVO.....	9
ART. 14 - ELETTORATO PASSIVO.....	9
ART. 15 COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE.....	10
ART. 16 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE.....	10
ART. 17 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE.....	10
ART. 18 - SCRUTINIO	11
ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI	11
ART. 20 - RICORSI.....	12
TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO	12
ART. 21 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	12
ART. 22 - ELETTORATO ATTIVO	12
ART. 23 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	12
ART. 24 - COMMISSIONE ELETTORALE	13



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 25 - UFFICIO ELETTORALE.....	14
ART. 26 - SISTEMA ELETTORALE	14
ART. 27 - OPERAZIONI DI VOTO	15
ART. 28 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	15
ART. 29 - SECONDO SCRUTINIO	16
ART. 30 - NOMINA DEGLI ELETTI	16
ART. 31 - RICORSI	16
ART.32 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO	16
TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
ART.33 – DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
TITOLO V – CONSIGLIO PERSONALE NON DOCENTE	18
ART. 35 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	18
ART. 36 - DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE TECNICO AMMINISTRATIVO	18
ART. 37 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AUSILIARIO	18
ART. 38 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COADIUTORI	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	19
ART.39 – DIRITTO DI ACCESSO	19
ART. 40 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA	19
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	19



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovann Battista Martini" di Bologna

TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto nell'art. 14 dello Statuto, così come approvato dal Decreto Dirigenziale n. 479 del 15 maggio 2006, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente almeno 6 mesi prima dalla scadenza del mandato del Direttore. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito del Conservatorio e con invio al Ministero, nonché a tutti i Conservatori della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali e ulteriori strumenti di diffusione di detto provvedimento.
3. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla causa di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
 - a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - b) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la nomina della Commissione Elettorale e del Seggio;
 - c) fissare il termine entro il quale la suddetta Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
 - d) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma;
 - e) fissare il termine delle elezioni del Direttore.

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso il Conservatorio di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è affissa all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 3 - ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto e del DPR 132/2003, anche in servizio presso altri Conservatori, che abbiano maturato almeno 7 anni nel ruolo di appartenenza, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo pec. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata.

3. Per il rispetto del termine farà fede la data e l'ora di ricezione. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo. La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal Responsabile del procedimento e resterà disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.
6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
7. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
8. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di poter presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori. Il Collegio, così convocato, sarà presieduto dal direttore, se non candidato o, in caso contrario, dal docente che abbia prestato il maggior numero di anni di servizio nell'Istituzione. In caso di rifiuto, dal successivo docente più anziano (riferito sempre ad anzianità di servizio nell'Istituzione). Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta, una bacheca ove venga posto apposito materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tale documentazione rimarrà a disposizione fino alla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei Professori in una apposita adunanza.
3. La Commissione, che nomina nel suo seno il Presidente, si avvale del Responsabile del procedimento.
4. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

5. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuti necessari pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.
8. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 5 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei Docenti in una apposita adunanza.
2. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.
5. L'Ufficio Elettorale è eletto dal Collegio dei Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 6 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono, anche in modalità telematica, nella giornata fissata nel decreto di indizione, e potranno prevedere fino ad un massimo di due votazioni, negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di tre ore. Qualora dovesse essere necessaria una seconda votazione, essa avverrà subito dopo, non appena saranno state completate le operazioni di verbalizzazione della votazione avvenuta, ad opera della Commissione elettorale e di allestimento del nuovo seggio da parte dell'Ufficio elettorale. Le urne per la seconda votazione rimarranno aperte per non meno di 1 ora.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Risulterà eletto Direttore il candidato che, in sede di prima votazione, abbia raccolto preferenze in misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovann Battista Martini" di Bologna

4. Qualora, in sede di prima votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum sarà dato corso alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione.
5. Al termine della seconda votazione, sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
6. Entrambe le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero di partecipanti al voto.

ART. 7 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si svolgano in presenza, il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché un'ora prima dell'apertura delle urne siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
 - La lista degli aventi diritto al voto;
 - Il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - Un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
2. Tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico.
3. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
4. Ciascun elettore deve apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome
5. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
6. Può essere espressa una sola preferenza.
7. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
8. Nel caso in cui le operazioni di voto avvengano da remoto, il responsabile del procedimento provvederà, alla presenza dell'ufficio elettorale, all'avvio della procedura telematica, all'orario indicato nel decreto di indizione.

ART. 8 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio Elettorale.
4. Compite tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 9 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spoglie;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 10 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
 - Proclama il candidato vincitore delle elezioni;
 - Provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio Elettorale all'Albo.

ART. 11 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 12 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. L'elezione della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. N. 132/2003;
 - la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 13 - ELETTORATO ATTIVO

1. Compongono l'elettorato attivo gli studenti iscritti al Conservatorio che abbiano raggiunto il 14° anno di età, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, ai sensi di quanto previsto all'art. 21, comma 8, dello Statuto.

ART. 14 - ELETTORATO PASSIVO

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio e che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.
2. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero tramite pec all'indirizzo conservatoriobologna@pec.it. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata.
3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale, che verifica i requisiti di eleggibilità, e in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal provvedimento di indizione.
5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
7. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 15 COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri, tre dei quali scelti tra i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzione di segretario, e due scelti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.
2. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o Seggio Elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
4. La Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale si avvalgono del personale amministrativo individuato dal Responsabile del procedimento.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuti necessari pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 16 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si svolgano in presenza, il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari, che comprendono:
 - il controllo dei locali e delle urne;
 - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente il Seggio elettorale;
 - la redazione del verbale delle proprie attività.
2. La Commissione Elettorale predispose tutto il materiale utilizzato dal Seggio Elettorale per le operazioni di voto ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

ART. 17 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono, anche in modalità telematica, nelle ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione.
2. Nel caso in cui le operazioni di voto si svolgono in presenza, ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

3. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
4. Il numero di preferenze sarà individuato in base ai rappresentanti da eleggere.
5. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
6. Per le elezioni della rappresentanza studentesca, di cui al presente Titolo, non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani di età.
7. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
8. Nel caso in cui le operazioni di voto avvengano da remoto, il responsabile del procedimento provvederà, alla presenza del seggio elettorale, all'avvio della procedura telematica, all'orario indicato nel decreto di indizione.

ART. 18 - SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Conservatorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti che assumono la carica dal primo giorno successivo alle elezioni; detto decreto verrà pubblicato all'Albo.
2. La Consulta dura in carica tre anni e può essere rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Nel caso in cui vengono a mancare uno o più componenti la Consulta degli studenti e ciò per dimissioni, decesso, ovvero perdita dell'elettorato passivo, il sostituto, ovvero i sostituti, saranno scelti tra gli studenti non eletti scorrendo la graduatoria dei candidati che abbiano ricevuto almeno un voto. Nel caso in cui non vi siano candidati nella condizione che precede si provvederà ad elezioni suppletive limitatamente ai posti resisi vacanti; i nuovi eletti subentreranno in carica al posto dei componenti precedentemente eletti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 20 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e dal Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 21 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
 - il numero dei membri del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 132/2003;
 - la data, il luogo e l'ora delle votazioni;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 22 - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è affissa all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 23 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio Accademico è composto da 13 membri.
2. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti di ruolo, in servizio presso il Conservatorio "G. B. Martini", con almeno 5 anni di servizio nei Conservatori.
3. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti tra gli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio di età superiore ai 18 anni.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

4. I Docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale la dichiarazione di candidatura corredata dalla documentazione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo pec. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo conservatoriobologna@pec.it. Le candidature presentate entro i termini sono raccolte dal Responsabile del procedimento che le trasmette alla Commissione Elettorale.
5. I candidati che lo ritengano opportuno potranno presentare il proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio Accademico. Tale curriculum sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio dopo che la candidatura sia ritenuta ammissibile.
6. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo.
7. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato nel provvedimento di indizione.
8. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
9. In data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le votazioni sarà convocato un Collegio dei Docenti per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, la illustrazione del proprio programma.

ART. 24 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. La Commissione Elettorale, individuata dal Collegio dei Docenti al proprio interno, è costituita da cinque componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
4. La Commissione si avvale della consulenza del Responsabile del procedimento e del supporto del personale amministrativo.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura.
7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, ove ritenuto necessario, pubblicati mediante la loro affissione all'Albo.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.
9. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 25 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 22 designati dal Collegio dei Docenti in una apposita adunanza.
2. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.
5. L'Ufficio Elettorale è eletto dal Collegio dei Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute.

ART. 26 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono, anche in modalità telematica, nella giornata fissata nel decreto di indizione negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di tre ore.
2. Nei casi di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, o non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità a quanto prescritto al successivo art. 29.
4. Ad esito delle procedure di cui ai precedenti commi da 1 a 6, il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni dalla data della nomina.
5. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni. Ogni consigliere può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 27 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si svolgano in presenza, il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 8 del giorno della votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
 - La lista degli aventi diritto al voto;
 - Il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - Un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio
 - Tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - L'urna e quant'altro occorra per lavorazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.
5. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili, l'operazione avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
7. Nel caso in cui le operazioni di voto avvengano da remoto, il responsabile del procedimento provvederà, alla presenza dell'ufficio elettorale, all'avvio della procedura telematica, all'orario indicato nel decreto di indizione.

ART. 28 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spoglie;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 29 - SECONDO SCRUTINIO

1. La Commissione Elettorale preso atto che non risultano eletti i 10 componenti, indice una nuova seduta di votazione entro i 30 giorni successivi.
2. In tale nuova seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del presente regolamento.
3. A tal fine la Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai docenti in servizio presso il Conservatorio ed affigge la lista degli eleggibili entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data della nuova votazione.

ART. 30 - NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica il 30 maggio successivo alle elezioni; detto decreto sarà pubblicato all'Albo.
2. Il Consiglio Accademico, nominato con decreto dal Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

ART. 31 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che ne abbiano interesse alloro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART.32 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera c), dello Statuto e dell'art. 12, comma 1, del DPR 132/2003, elegge i due studenti che faranno parte del Consiglio Accademico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

2. La elezione della componente studentesca nel Consiglio Accademico avviene entro una rosa di nominativi, di studenti iscritti regolarmente al Conservatorio, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della Consulta. Ciascun componente della Consulta provvede poi ad esprimere due preferenze. I due nominativi che raggiungano il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
3. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
4. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
5. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella graduatoria; in mancanza si procederà a nuova elezione limitatamente ai componenti da designare; i componenti così eletti resteranno in carica fino alla scadenza della Consulta che li ha nominati.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.33 – DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 e comma 3 lettera a), dello Statuto, elegge lo studente componente del CDA fra i propri membri.
2. L'elezione dello studente componente il Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste all'art. 34 del presente regolamento.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La elezione della componente docente nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi, ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio Accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza. Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al candidato immediatamente successivo nella graduatoria.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

TITOLO V – CONSIGLIO PERSONALE NON DOCENTE

ART. 35 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, dello Statuto, il Consiglio del Personale non docente è composto:
 - dal Responsabile del procedimento che lo presiede;
 - da un impiegato appartenente all'area direttiva;
 - da un rappresentante tecnico amministrativo;
 - da due rappresentanti del personale ausiliario.
2. Il rappresentante tecnico amministrativo ed i due rappresentanti del personale ausiliario sono eletti dall'assemblea generale del personale non docente.

ART. 36 - DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera c) dello Statuto, la designazione del Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo avviene entro una rosa di nominativi, ottenuta mediante la proposta formulata da ciascun componente l'assemblea generale del personale non docente. Ciascun componente l'assemblea provvede poi ad esprimere una preferenza. Il candidato che raggiunge il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno alla Consiglio ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

ART. 37 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AUSILIARIO

1. Le designazioni dei due rappresentanti del personale ausiliario avvengono entro una rosa di nominativi, ottenute mediante le proposte formulate da ciascun componente l'assemblea generale del personale non docente.
Ciascun componente l'assemblea provvede poi ad esprimere due preferenze. I candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio del Personale non Docente.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno alla Consiglio ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

ART. 38 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COADIUTORI

1. L'assemblea del personale non docente elegge un assistente amministrativo e due coadiutori in seno al Consiglio.
2. Le elezioni di questi ulteriori membri avvengono secondo le modalità previste all'art. 40 e 41 del presente regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART.39 – DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 40 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo del Conservatorio.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.
3. Eventuali modifiche saranno adottate con decreto del Presidente ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.